
 XII LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

53.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TIZIANA PARENTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia:		D'Alì Antonio ...	1382, 1383, 1384, 1385, 1386
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> ...	1369, 1373, 1376	Di Bella Saverio ...	1386, 1387
Bargone Antonio	1369	Imposimato Ferdinando, <i>Relatore</i>	1376
Casillo Francesco	1373, 1374	1379, 1380, 1381, 1382, 1383	
Li Calzi Marianna	1372	1384, 1385, 1386, 1387, 1388	
Tarditi Vittorio	1372, 1373, 1374, 1375	Li Calzi Marianna	1379, 1380, 1381
		1382, 1383, 1387	
		Scopelliti Francesca	1388, 1389
		Tanzilli Flavio	1382
Discussione del documento sulla situazione degli uffici giudiziari:		<i>Allegati:</i>	
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i>	1376, 1379	Emendamenti al documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia	1393
1380, 1381, 1382, 1383, 1384		Documento sulla situazione degli uffici giudiziari	1395
1385, 1386, 1387, 1388, 1389			
Bertoni Raffaele	1379, 1380, 1381		
1382, 1388, 1389			

La seduta comincia alle 17,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia, presentato nella seduta del 2 maggio.

Ne do lettura:

« La Commissione parlamentare antimafia,

letta la proposta di Relazione sulle norme e sulla protezione relative ai collaboratori di giustizia, presentata dal relatore, onorevole Parenti;

accolta la questione pregiudiziale di non passare all'esame della proposta di relazione;

propone prioritariamente che il ministro dell'interno, nell'ambito del suo bilancio, stanzi finanziamenti adeguati alle esigenze correnti del Servizio centrale di protezione ed alle sue urgenti necessità di rafforzamento;

segnala al Governo la necessità che nel regolamento sui collaboratori di giustizia:

A) sia eliminata la dichiarazione preventiva di intenti e sia individuata una soluzione che, senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria, consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione;

B) siano stabiliti criteri sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore, così da offrire a chi si appresta a collaborare la sicurezza della tutela;

C) siano stabiliti criteri non arbitrari nella valutazione del numero dei familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione;

D) sia eliminato il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia;

invita tutte le forze politiche e tutti coloro che hanno responsabilità ad evitare ogni forma di pretestuosa polemica e di delegittimazione di collaboratori di giustizia, attività che, come dimostrano recenti esperienze, al di là della buona fede dei singoli, creano grandi rischi per la vita dei collaboratori e di chi li protegge, minano l'azione antimafia della magistratura e delle forze dell'ordine, si traducono in eccezionali vantaggi per le organizzazioni mafiose ».

Bargone, Bonsanti, Tripodi,
Scozzari, Bertoni, Stajano,
Viale, Scivoletto, Manconi,
Grasso.

Invito l'onorevole Bargone ad illustrare il documento di cui è primo firmatario.

ANTONIO BARGONE. Credo che per illustrare il documento sia necessario partire dalla valutazione del dibattito che sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia si è sviluppato nel corso degli ultimi mesi e che ha portato alla re-

lazione del presidente e alla nostra questione pregiudiziale di non passare all'esame della relazione stessa.

Era tuttavia necessario presentare delle proposte, perché su una questione rilevante come quella relativa ai collaboratori di giustizia vi è la necessità di intervenire in maniera abbastanza incisiva, sia per superare i disagi esistenti — come il malesere segnalato in Commissione, nel corso della sua audizione, dal generale Valentini, direttore del Servizio centrale di protezione dei collaboratori di giustizia — sia per approntare i mezzi e gli strumenti per la gestione del problema e per superare il ritardo con cui viene applicata la normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda il cambio di identità, che sta ponendo questioni davvero rilevanti.

Riteniamo che occorra superare una situazione di polemica, anche strumentale, sui problemi relativi ai collaboratori di giustizia e guardare con attenzione, con serenità e pacatezza al modo in cui risolverli. Proponiamo, prioritariamente, che, in sede di bilancio, il ministro dell'interno preveda, finalmente, finanziamenti adeguati alle esigenze del Servizio centrale di protezione ed al suo rafforzamento, così come peraltro è stato segnalato dal generale Valentini nell'audizione del 13 giugno.

Chiediamo altresì che sia segnalata al Governo la necessità di prevedere in modo diverso, nel regolamento di recente approvato, la dichiarazione preventiva di intenti del collaboratore di giustizia, perché da più parti, soprattutto dai magistrati impegnati su questo fronte, è stata sottolineata la necessità di raccogliere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nell'ambito dei processi sulla base della funzionalità delle dichiarazioni ai fatti contestati. In merito alle stesse, infatti, non può esservi una valutazione preventiva, anche perché, mentre alcuni fatti, circostanze ed elementi per un processo possono non avere rilevanza, tanto che un collaboratore di giustizia potrebbe anche non ricevere domande dirette a chiarire alcune circostanze, per un altro processo, invece, pos-

sono rivelarsi importanti e funzionali alle indagini.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, chiediamo che venga superata la dichiarazione preventiva di intenti, al fine di individuare una soluzione che, senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria, consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione. Credo sia sempre valido il principio per cui ogni dichiarazione deve essere riscontrata, a prescindere dalla valutazione complessiva della credibilità o meno del collaboratore di giustizia. Infatti, sbagliremmo se ci ponessimo quasi in modo ideologico di fronte a questo problema. Vi è la necessità di una verifica concreta, ed è chiaro che è compito del magistrato riscontrare le dichiarazioni e valutarle volta per volta, caso per caso. Solo in questo modo si potrà essere rigorosi e sicuri che la collaborazione raggiunga il suo obiettivo, cioè individuare responsabilità e smascherare i soggetti cui imputare determinati reati.

È altresì necessario stabilire criteri sicuri e precisi per quanto riguarda la concessione dei benefici al collaboratore, in modo da offrirgli la sicurezza della tutela, anche in considerazione del fatto che in molte circostanze ciò non è avvenuto: ci sono stati segnalati moltissimi casi in cui la situazione dei collaboratori e dei loro familiari è del tutto precaria, e anche se il più delle volte ciò deriva dal ritardo con cui si sta procedendo al cambio di identità, alcune situazioni relative alla sicurezza e alla tutela dei collaboratori di giustizia necessitano senz'altro di un potenziamento e di maggior rigore.

Chiediamo, soprattutto, per quanto riguarda la concessione dei benefici, che i criteri siano sicuri, precisi e predeterminati, e che non siano eccessivamente discrezionali, addirittura arbitrari, quelli adottati per valutare il numero dei familiari dei collaboratori che devono essere sottoposti a protezione, proprio per evitare che su questa questione possa verificarsi qualche degenerazione.

Chiediamo anche che sia eliminato il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarce-

rarità dei collaboratori di giustizia, in quanto ciò costituisce un'interferenza nel rapporto esistente tra la magistratura inquirente, il collaboratore di giustizia e l'attività che questi svolge all'interno di ogni processo.

Il documento al nostro esame, oltre a segnalare le necessità e gli interventi sopra illustrati, si conclude con un invito, non formale ma sostanziale, derivante dalla consapevolezza della necessità di sopire le polemiche e soprattutto di agire nella direzione giusta. Nel corso di questi mesi, infatti, abbiamo assistito ad attacchi ai collaboratori di giustizia, al loro ruolo e alla loro funzione; si è messa addirittura in discussione la loro utilità. Diciamo che ciò è antistorico, tenuto conto che la loro utilità, la funzionalità ai processi è un dato che emerge dagli atti processuali e, soprattutto, dai risultati relevantissimi ottenuti nella lotta alla criminalità organizzata.

Va detto, peraltro, che le polemiche devono essere superate e messe da parte soprattutto in considerazione del fatto che i collaboratori di giustizia, per ragioni ovvie, sotto gli occhi di tutti, sono considerati i nemici più odiati da Cosa nostra e dalla criminalità organizzata, in quanto ci hanno consentito di conoscere strutture, caratteristiche e dimensioni delle organizzazioni criminali; ci hanno fatto scoprire attività illecite ed il modo di esplicitarle sul territorio; ci hanno chiarito i rapporti con il potere economico e con il potere politico. Si tratta quindi di uomini che hanno consentito di infliggere colpi notevolissimi alla criminalità organizzata, ed è questo il motivo per cui moltissimi collaboratori di giustizia hanno subito attentati da parte della mafia, mentre tanti altri hanno visto tutti i loro parenti uccisi dalle cosche mafiose.

Appare quindi evidente la necessità di far sì che la nostra attività parlamentare si svolga sulla base di una responsabilità che dobbiamo sentire, cioè quella di tutelare i collaboratori di giustizia, di garantire che il rapporto con il magistrato avvenga su criteri di trasparenza e che il Servizio centrale di protezione abbia i mezzi necessari perché questo compito sia svolto al meglio.

Dobbiamo creare le condizioni affinché il lavoro di investigazione svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avvenga senza tensioni (soprattutto quando esse siano indotte dall'esterno) e che si determini la possibilità di un riscontro sereno e pacato delle dichiarazioni medesime.

Riteniamo quindi che polemiche strumentali, anche quando siano mosse in buona fede, possano determinare pericoli, a fronte di una questione così rilevante, per la vita dei collaboratori e di chi li protegge, stando a stretto contatto con essi a soli fini di giustizia, di individuazione di responsabilità e di assicurare i responsabili alla giustizia.

Un atteggiamento di tal genere mina alla radice l'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata della magistratura e delle forze dell'ordine e, tenuto conto che in quegli ambienti i segnali sono importanti e vengono colti per quello che valgono, ciò si può tradurre anche in vantaggi per le organizzazioni mafiose.

Il nostro documento non è polemico: è un documento propositivo e vuole anche contribuire a creare un clima di responsabilità rispetto ad una questione di grandissimo rilievo, in ordine alla quale troppe volte vengono sollevate polemiche superficiali prima ancora che strumentali. Spesse volte sono condotte sulla base di notizie raccolte in maniera non proprio rigorosa e utilizzate non per migliorare il servizio e le condizioni di chi lavora su questo fronte rischiando la propria vita, ma addirittura per metterne a rischio la vita stessa.

Come dicevo, il nostro è un documento di proposta e di richiamo alla responsabilità di tutti e soprattutto di chi in Parlamento vuole dare un contributo, tenuto conto che per la Commissione antimafia è un dovere oltre che un diritto agire affinché l'azione di contrasto alla mafia abbia successo.

Concludo qui la mia illustrazione perché molte considerazioni sono state già svolte nelle precedenti sedute e soprattutto il senatore Bertoni ha avuto modo di esprimere più compiutamente le nostre

posizioni. Su questo terreno siamo pronti ad accettare una discussione aperta purché essa sia serena, priva di strumentalizzazioni e punti davvero a rafforzare e tutelare l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine nello svolgimento di questo importante compito.

VITTORIO TARDITI. Presidente, rilevo una certa contraddizione nel comportamento tenuto in precedenza dall'onorevole Bargone relativamente alla relazione da lei presentata e della quale la questione pregiudiziale di non passaggio alla discussione ha impedito un'analisi che avrebbe consentito certamente di approfondire il tema del pentitismo e le problematiche che ne derivano (lotta alla criminalità sulla base delle dichiarazioni dei pentiti; elementi opponibili a tutela degli stessi, eccetera).

Oggi ci viene presentato un documento che parte dall'accoglimento della questione pregiudiziale di non passaggio alla discussione della relazione del presidente. Il documento illustrato dall'onorevole Bargone segue un'ottica di ampliamento di quella relazione, nel senso di favorire in ogni caso e principalmente il pentito dal momento in cui manifesta la volontà del pentimento fino al momento in cui rende le sue dichiarazioni e prescindendo da quei piccoli pali o paletti che erano stati messi. Mi riferisco principalmente alla dichiarazione preventiva di intenti ed ai criteri sicuri indicati dai nostri emendamenti al documento.

Si tratta di una serie di argomentazioni che rendono le nostre proposte sul documento Bargone intese a produrre un certo ampliamento del discorso per condurlo a tematiche precise. Abbiamo infatti notato, in occasione dell'audizione del generale Valentini, strani silenzi in ordine ad argomenti importanti quali l'entità delle spese e le previsioni di spese future. C'è parso quindi necessario proporre emendamenti tendenti a dare maggiore certezza all'esigenza di conferire il massimo vigore all'elemento giustizia, che è il più importante, facendo sì che sia privilegiato l'interesse pubblico ad ottenere la massima collaborazione e protezione dei pentiti, evitando

però che attraverso il pentitismo si determinino situazioni di disagio. In sede di esame degli emendamenti chiariremo le ragioni per le quali non siamo d'accordo sul documento illustrato dall'onorevole Bargone.

Riteniamo, presidente, che una concreta verifica della dichiarazione di intenti non sia destinata a far perdere del tempo, bensì consenta di guadagnare del tempo. Se è vero che l'inquirente deve indagare per trovare riscontri in ordine ad ogni dichiarazione del pentito, è altrettanto vero infatti che la dichiarazione dello stesso, qualora si inserisca in un indirizzo che egli ha manifestato fin dal primo istante, mette chi indaga nelle condizioni di effettuare una verifica dell'importanza delle notizie ottenute.

I nostri emendamenti non vanno quindi nel senso di una restrizione della tutela del pentito. Sosteniamo infatti che il pentito vada protetto per il grande rilievo che ha rivestito e riveste nella lotta al fenomeno mafioso, ma siamo anche del parere che debbano essere fissati criteri che consentano fin dall'inizio un riscontro delle dichiarazioni che esso rende e che il numero dei familiari da proteggere mentre il pentito collabora debba essere limitato in modo da evitare le situazioni anomale che abbiamo sentito echeggiare in quest'aula. È necessario agire nell'interesse reale del pentito e non in ragione di un interesse fumoso e poco concreto.

Ho voluto esporre in contraddittorio alcune linee di riflessione e mi riservo di tornare sull'argomento approfondendolo in sede di esame degli emendamenti.

MARIANNA LI CALZI. Ho l'impressione che tanto la relazione del presidente quanto il documento illustrato dall'onorevole Bargone risentano di un vizio di origine e di impostazione: essi hanno entrambi quale obiettivo prioritario il nuovo regolamento sui pentiti e quindi si basano entrambi sul motivo dominante di dare assenso o dissenso rispetto a tale nuovo regolamento.

Colleghi, vi sottopongo questa mia riflessione ai fini di una comune discussione

sul fatto che il compito della Commissione antimafia non è esattamente questo. Ritengo che essa abbia il compito di rivedere gli strumenti legislativi e di altro tipo destinati alla lotta alla criminalità. In tal senso ritengo che la Commissione debba verificare l'impatto che la legge sui pentiti ha sulla realtà ed i risultati della commissione centrale in questi anni.

Ripercorrendo questo itinerario, otterremo il quadro esatto degli elementi positivi e di quelli negativi. Solo così potremo fare un collegamento con il contenuto dell'attuale regolamento, che non ha fatto altro che ripercorrere questo itinerario. Esso non voleva essere la soluzione ai tantissimi problemi esistenti, molti dei quali sono così complessi da non poter essere affrontati con questo strumento, ma soltanto una prima tappa al fine di risolvere le questioni più evidenti.

Se condividete tale mia riflessione, converrete sull'opportunità di abbandonare per un attimo il problema dei contenuti del regolamento e degli schieramenti pro o contro esso. Se si tratti di un buon regolamento o di un cattivo regolamento lo si potrà verificare solo dopo sei mesi o un anno di applicazione. Nel frattempo, l'unico compito della Commissione antimafia è verificarne l'impatto negli ultimi due anni e valutare se il nuovo regolamento possa risolvere in parte o in tutto i problemi determinatisi in tale periodo. Continueremo altrimenti a stare da una parte o dall'altra senza affrontare, come al solito, la questione, perdendo ancora una volta di mira il compito di questa Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che al suddetto documento sono state presentate proposte di modifica che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

VITTORIO TARDITI. Con l'emendamento n. 1 si intende inserire dopo la parola « giustizia » il punto A1, secondo cui « sia stabilito che quando taluno decide di pentirsi venga immediatamente collocato in apposite strutture »sterilizzate« da

qualsiasi pericolo di inquinamento interno ed esterno ».

Tale emendamento scaturisce dalla ripetuta constatazione dell'opportunità di non lasciare il pentito a contatto con l'ambiente carcerario ordinario o con altre persone. Le cosiddette strutture sterilizzate si rendono necessarie proprio per evitare la possibilità che le dichiarazioni future risultino inquinate da contatti che il pentito possa avere all'interno o all'esterno della struttura ordinaria carceraria o, comunque, delle strutture attualmente esistenti. Il termine « sterilizzato » è ovviamente di natura provocatoria, ma risulta molto chiaro il suo significato.

FRANCESCO CASILLO. Con l'emendamento n. 2 proponiamo che il punto *sub* A) sia modificato in tal senso: « si propone che il Governo provveda ad una modifica dell'articolo 2 del regolamento del 24 novembre 1994 escludendo dalla norma la previsione che i magistrati, nel trasmettere la proposta di sottoporre il soggetto a programma speciale di protezione, debbano dare notizia alla commissione centrale anche dei riscontri acquisiti sulle dichiarazioni del collaboratore ». Il testo proposto al punto *sub* A), infatti, prospettando una soluzione che « consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione », di fatto ricalda gli stessi contenuti che formano attualmente oggetto della cosiddetta dichiarazione preventiva di intenti con l'esclusione dell'indicazione dei riscontri acquisiti dai magistrati; esclusione sulla quale si concorda per evitare potenziali, contrastanti valutazioni con riflessi negativi sui processi.

VITTORIO TARDITI. Poiché siamo convinti della necessità della dichiarazione preventiva di intenti, con l'emendamento n. 3 intendiamo sostituire al punto A) la parola « eliminata » con il termine « confermata ».

Il successivo emendamento n. 4 tende ad eliminare – sempre nel contesto del punto A) – l'espressione « senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria » da noi ritenuta pleonastica. La sua elimi-

nazione, del resto, nulla toglie né aggiunge al medesimo punto A), trattandosi di una dichiarazione di principio non necessaria.

FRANCESCO CASILLO. Con l'emendamento n. 5 chiediamo la soppressione del punto B). L'attuale normativa già prevede, dal punto di vista del diritto penale, benefici premiali in termini di riduzione della pena.

Gli aspetti esecutivi, e più in generale di contenuto amministrativo, connessi alla collaborazione, sono già indicati nel regolamento. Un invito di contenuto generico come quello formulato nell'ordine del giorno (ossia che siano forniti criteri « sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore, così da offrire a chi si appresta a collaborare la sicurezza della tutela »), in realtà si risolve in una mera enunciazione astratta, tanto più incongrua in quanto formulata da una Commissione parlamentare con compiti specifici di inchiesta e di proposta in materia di lotta al fenomeno della mafia.

L'emendamento n. 6 è volto a sostituire il punto C) con il seguente: « sia previsto che i familiari più vicini al collaboratore di giustizia e cioè moglie, figli, genitori e comunque conviventi siano inclusi sempre nel novero delle persone da sottoporre a protezione, con previsione che il programma speciale possa essere esteso anche ad altri parenti e a quei terzi, previo comprovato accertamento di situazioni di pericolo completo ».

Pur convenendo sui contenuti sostanziali del punto *sub* D), il testo proposto ci appare ancora una volta troppo generico ed in contrasto con le conoscenze ad oggi acquisite dalla Commissione sulla specifica materia.

Tale proposta, attuata in via regolamentare, non contrasterebbe con l'indicazione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale, dal momento che la relativa elencazione vale « agli effetti della legge penale », mentre le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991, non è sicuramente norma penale. Non ogni

norma inserita in una legge che contempla disposizioni penali diventa perciò solo « penale anch'essa ».

Bisogna fare riferimento al contenuto di ogni disposizione e non vi è dubbio che l'articolo 13, recante l'istituto amministrativo del programma speciale e delle persone che possono usufruirne, ha carattere esclusivamente amministrativo. Diversamente il concetto di legge penale verrebbe dilatato oltre ogni ragionevole limite.

VITTORIO TARDITI. Signor presidente, se verranno accolte le argomentazioni testé illustrate – da noi condivise – relative all'articolo 6, si renderà necessaria la sostituzione del punto D) con un altro del seguente tenore: « siano stabiliti criteri sicuri e precisi a che il collaboratore di giustizia non possa accusare persone innocenti per sua autodifesa ». A tal fine abbiamo presentato l'emendamento n. 7.

FRANCESCO CASILLO. Il nostro emendamento n. 8 propone di sostituire il punto D) con il seguente: « sia segnalata l'esigenza di modificare l'articolo 8 del regolamento nel senso di prevedere che, in casi eccezionali, possa prescindersi dal parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia ». L'invito al Governo ad eliminare, nel regolamento sui collaboratori di giustizia, il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la loro detenzione extracarceraria, infatti, non può essere giustificato adducendo la necessità di evitare che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria certifichi la propria incapacità a provvedere alla tutela della vita di alcuni reclusi.

Anzi, ove mancasse l'inserimento di tale norma nel regolamento, la possibilità che la magistratura disponesse senza una previa, coordinata valutazione con l'amministrazione penitenziaria, forme di detenzione extracarceraria, per motivi di sicurezza, finirebbe per rappresentare in realtà una preconcepita, mortificante sfiducia sulle capacità funzionali dell'amministrazione penitenziaria privandola perfino

della possibilità di essere in proposito interpellata.

Del resto, non è vero che quest'ultima non possa conoscere i concreti pericoli cui va incontro il collaboratore di giustizia, né da quale parte essi provengano. All'interno del circuito carcerario, i pericoli non possono che provenire da situazioni di code-tenzione, per quanto attiene alla sicurezza.

È sufficiente dunque, salvo casi eccezionali, quali ad esempio la dissociazione dei vertici delle organizzazioni criminali più pericolose, quel raccordo concreto – attualmente previsto dall'articolo 8 del regolamento – tra l'amministrazione penitenziaria ed il magistrato per poter porre la prima in condizioni di valutare se le esigenze di sicurezza fisica del collaboratore ne rendano compatibile la sua permanenza all'interno del circuito carcerario.

D'altra parte, il raccordo tra l'autorità giudiziaria ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul tema delle misure di sicurezza, e dunque sulle cause di potenziale pericolo per la sicurezza del detenuto, è già previsto dall'articolo 25 del regolamento.

Né deve sfuggire la considerazione che, attraverso un più attento controllo sulla sussistenza di ragioni che possono giustificare detenzioni extramurarie, si finisce per ricondurre l'istituto al suo vero scopo: quello « di dare sicurezza fisica a chi si presenta come collaboratore » e non già quello di ammetterlo a beneficiare in via anticipata del cosiddetto diritto premiale.

VITTORIO TARDITI. L'emendamento n. 9 è volto ad aggiungere dopo il punto D), il punto E) secondo il quale « venga fatto divieto a che uno stesso difensore possa assistere più pentiti onde evitare possibili inquinamenti istruttori e nello stesso interesse dei collaboratori di giustizia ». Ciò scaturisce dalla necessità di evitare che il pentito possa in qualunque modo inquinare o rendersi protagonista indiretto di inquinamento delle prove fornite.

In realtà sarebbe utile prevedere anche la possibilità inversa, tuttavia ci limitiamo

a parlare del difensore per evitare che quest'ultimo involontariamente, o volontariamente, renda possibili inquinamenti istruttori nell'interesse del collaboratore di giustizia.

L'emendamento n. 10 tende ad aggiungere il punto F) dopo il punto E) affinché, oltre alle sanzioni penali speciali, sia applicata la decadenza dai benefici ogni qualvolta si accerti che il pentito abbia dichiarato il falso o abbia taciuto fatti o notizie rilevanti a sua conoscenza, richiamando la singolare circostanza che la decadenza prevista dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304, per le dichiarazioni false o reticenti dei dissociati dal terrorismo, non sia stata riprodotta nella normativa sul pentitismo.

L'emendamento n. 11 – tendente ad aggiungere il punto G) dopo il punto F) – contiene una enunciazione di principio affinché « vengano rese obbligatorie le elementari cautele necessarie per assicurare la massima garanzia circa la genuinità della formazione e dell'acquisizione delle fonti di prova e circa la serietà del rapporto di collaborazione, nell'interesse generale della giustizia ». Si tratta di un completamento al testo di un nostro precedente emendamento volto a rafforzare la necessità della dichiarazione di intenti che non solo deve essere mantenuta, ma anche ampliata nel suo contenuto.

L'ultimo emendamento, il n. 12, si riferisce al capoverso finale contenente l'invito rivolto alle forze politiche e ad altri soggetti. Poiché riteniamo che si debba ampliare tale invito, ne proponiamo la sostituzione con il seguente testo: « invita tutte le forze politiche e chiunque abbia responsabilità nel fare ed applicare le leggi a considerare che chi si pente può farlo » – purtroppo, aggiungo – « per ottenere vantaggi giudiziari e personali e patrimoniali, questi ultimi per sé e per i familiari messi in pericolo dalle sue dichiarazioni ». È necessario evitare di riproporre una considerazione generale – che spesso abbiamo sentito riecheggiare in quest'aula – secondo la quale i pentiti vengono considerati alla stregua di un figliol prodigo che si confida con il pubblico ministero di fidu-

cia; un comportamento, questo, che non deve ritenersi censurabile ma richiedere una cautela ed un'attenzione maggiori nella utilizzazione e nella gestione dei collaboratori di giustizia.

A tal fine abbiamo presentato questo emendamento che evidenzia gli elementi da me illustrati, che sono in linea con la logica ispiratrice delle precedenti proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, sospendo la seduta fino alle 19.

La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. Propongo che il seguito della discussione del documento relativo alle problematiche dei collaboratori di giustizia sia rinviato a giovedì prossimo, 22 giugno, alle 14. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Invito i capigruppo a garantire un numero adeguato di presenze.

Discussione del documento sulla situazione degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento sulla situazione degli uffici giudiziari.

Il senatore Imposimato ha facoltà di illustrarlo.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Innanzitutto desidero esprimere un vivo ringraziamento al dottor Hinna Danesi per la preziosa collaborazione offerta per la redazione di questo documento attraverso un'analisi molto attenta delle leggi vigenti in materia.

Si tratta di un argomento di notevole importanza poiché durante le missioni compiute in Sicilia, Calabria e Campania abbiamo potuto verificare l'esistenza di uffici giudiziari per i quali la carenza degli organici assume una dimensione ed una rilevanza drammatiche proprio per la mole dei procedimenti penali riguardanti organizzazioni di stampo mafioso e per il

rischio che tali procedimenti si risolvano con la scarcerazione di molti imputati per scadenza dei termini di custodia cautelare. È sufficiente ricordare quanto sta accadendo a Gela, Napoli, Reggio Calabria e Santa Maria Capua Vetere.

Quello del potenziamento degli uffici giudiziari maggiormente esposti all'assalto della criminalità organizzata ed impegnati in misura maggiore nei processi di criminalità è un problema molto grave che non può essere risolto con le norme esistenti, anche perché le vacanze in organico continuano a permanere anche dopo l'aumento degli organici e la possibilità di ricoprire i posti offerta a magistrati immessi nei ruoli della magistratura da pochi mesi.

Insieme alla collega Li Calzi abbiamo pensato di proporre alcuni incentivi di carattere economico, tenuto conto delle osservazioni del ministro di grazia e giustizia, dei funzionari del ministero nonché del Consiglio superiore della magistratura.

Come dicevo, a seguito delle audizioni e delle missioni compiute dalla Commissione è emersa l'esigenza di rafforzare l'organico degli uffici giudiziari più direttamente impegnati sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata. Lo sviluppo di nuove indagini e lo stesso passaggio alla fase del giudizio di complesse indagini preliminari in precedenza avviate determinano una situazione estremamente delicata e grave che si è verificata soprattutto negli uffici di Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

L'attenzione dimostrata dal Consiglio superiore della magistratura non è stata sufficiente a superare, per il sottodimensionamento degli organici, l'attuale fase di emergenza rappresentata dalla necessità di procedere alla trattazione di numerosi processi a carico di imputati in stato di detenzione onde evitare che vadano perenti i relativi termini di custodia cautelare.

Tale situazione impone che la Commissione parlamentare antimafia richiami il ministro di grazia e giustizia all'impegno che egli ha assunto di avviare, come prima misura, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, senza la quale non vi è la pos-

sibilità di utilizzare tutti i magistrati che attualmente sono assegnati ad uffici dove il carico di lavoro è pressoché inesistente o comunque di gran lunga inferiore rispetto ad altri uffici.

I segnali di allarme espressi per iscritto o a voce dai titolari degli uffici interessati sono stati recepiti dalla Commissione, che di recente ha ascoltato sia il ministro di grazia e giustizia sia il presidente della III commissione del Consiglio superiore della magistratura per prendere conoscenza di quali iniziative siano state avviate o siano allo studio per ovviare a questa allarmante situazione di emergenza.

La Commissione è quindi conscia che la pur necessaria previsione di un aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari in questione richiede tempi lunghi incompatibili con quelli che l'urgenza del caso impone. Alla modifica degli organici attraverso lo strumento normativo dovrebbero seguire i tempi notoriamente non brevi attraverso i quali si definisce la procedura per coprire i nuovi posti in tal modo configurati.

È dunque necessario individuare, nell'ambito delle norme attualmente vigenti, quelle che suppliscono alla rigidità degli organici degli uffici giudiziari. Abbiamo dunque svolto una serie di riflessioni che si traducono in proposte concrete che si muovono su alcune linee fondamentali. La prima consiste nell'individuazione flessibile, periodica, delle sedi giudiziarie che necessitano di immediata copertura, tenuto conto del carico di lavoro e della sua qualità, con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata.

In secondo luogo, abbiamo ritenuto necessario definire incentivi economici al fine di favorire la permanenza dei magistrati nelle sedi indicate al punto a) del documento, a seguito di trasferimento sia d'ufficio sia di ufficio su disponibilità, cioè con il consenso del magistrato interessato.

Nel primo caso, l'istituto su cui è possibile operare è l'indennità di trasferta che, sottoposta a tassazione, viene commisurata in lire 39.600 al giorno per gli uditori giudiziari con funzioni per la durata di un

anno: a tariffa intera per i primi sei mesi e a metà tariffa per i successivi sei.

Si tratta di un'indennità di cui usufruiscono gli uditori giudiziari con funzioni all'atto della prima assegnazione. Il carattere breve del beneficio economico (un anno) non ne incentiva la permanenza nella sede, non di rado disagiata o comunque dislocata in aree meridionali dello Stato ove più forte è il tasso di criminalità. Allo scopo di evitare un ricambio continuo di magistrati rispetto agli uffici giudiziari identificati con il provvedimento del ministro di grazia e giustizia sarebbe opportuno che l'accennata indennità, esclusa dall'assoggettamento all'IRPEF, continuasse ad essere corrisposta per una durata comunque complessivamente non superiore a quattro anni agli uditori che permanessero oltre il primo biennio di assegnazione nei citati uffici, ove situati ad un'adeguata distanza rispetto alla loro residenza di provenienza.

Nel secondo caso, un adeguato beneficio economico (indennità di missione), dovrebbe essere del pari attribuito a tutti quei magistrati che fossero trasferiti « di ufficio su disponibilità » nelle sedi disagiate ricomprese nel decreto del ministro di grazia e giustizia al quale ho fatto prima riferimento. Si tratterebbe, in sostanza, di incentivare il tramutamento di magistrati di maggiore anzianità e dunque di maggiore esperienza, così da « rafforzare » sedi abitualmente non richieste.

La terza misura prevede la modificazione di talune disposizioni che regolano l'istituto dell'applicazione. Ritieniamo che l'istituto dell'applicazione costituisca lo strumento giuridico al quale si potrebbe ricorrere con maggiore incisività per fronteggiare le esigenze particolari del momento, senza incidere sull'ordinaria struttura degli uffici giudiziari.

L'esperienza ha messo in evidenza alcuni limiti che devono essere rimossi al fine di attribuire all'applicazione quelle caratteristiche di agilità e funzionalità di cui essa deve essere dotata perché il suo utilizzo concorra a fronteggiare la gravità delle situazioni processuali che caratterizzano taluni uffici giudiziari. Si è consta-

tata, infatti, per le applicazioni disposte al di fuori dei distretti di Corte d'appello, una certa carenza di disponibilità da parte dei magistrati. Non va sottovalutato che una delle cause di tale carenza si identifica nella insufficiente configurazione degli incentivi di ordine economico previsti dalla legge.

È innegabile che l'attuale indennità di missione consente una copertura delle spese vive di soggiorno, ma non di quelle relative agli eventuali viaggi da effettuare periodicamente per raggiungere il nucleo familiare nell'originaria residenza, spesso lontana dal luogo di lavoro. D'altra parte, si tratta di applicazioni la cui durata non si esaurisce quasi mai nell'arco di qualche settimana, onde alla relativa remora è necessario ovviare attraverso un'opportuna normativa che, modificando od integrando l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 836, preveda, nei casi di cui all'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un apposito incentivo così finalizzato.

Anche il citato articolo 110-bis dovrebbe essere ridefinito al fine di consentire il superamento dell'eventuale dissenso che, in materia di applicazioni extradistrettuali, potrebbe insorgere tra il procuratore nazionale antimafia ed i procuratori generali nonché i procuratori della Repubblica interessati (cosa che, come tutti sappiamo, si è verificata abbastanza frequentemente). Ferma restando, cioè, l'esigenza di un loro preventivo interpello nei casi configurati dall'articolo 110-bis, sarebbe opportuno prevedere l'intervento congiunto, a livello di parere, anche del procuratore generale della Corte di cassazione nei casi in cui gli altri uffici requisiti di merito avessero espresso opinioni divergenti. In definitiva, nel caso di divergenza tra procuratore nazionale antimafia e procuratore generale di Corte d'appello, il procuratore generale della Corte di cassazione avrebbe la funzione di dirimere il conflitto, tenendo presente il ruolo che gli è stato conferito dalla legge, che riconduce al suo ambito di controllo il procuratore nazionale antimafia.

Ritengo, in definitiva, che la modifica dell'istituto dell'applicazione potrebbe incidere in qualche modo sul problema relativo alla carenza degli organici negli uffici disagiati.

La proposta definitiva che intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione è la seguente. Riteniamo di raccomandare agli organi istituzionali di procedere ad una modifica del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), introducendo all'interno della normativa una disposizione la quale preveda: che con decreto del ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, vengano individuate ogni sei mesi le sedi che, tenuto conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata, necessitano di immediata copertura; che per le sedi individuate con decreto si provveda con trasferimento a disponibilità, equiparato al trasferimento di ufficio ai fini della relativa indennità di missione, non assoggettabile ad IRPEF; che l'indennità di trasferta venga corrisposta, per una durata comunque non eccedente complessivamente i quattro anni, agli uditori i quali, pur avendo la residenza al momento della pubblicazione del bando di concorso in magistratura in una località situata ad una distanza di una certa consistenza rispetto alle sedi di cui al primo comma, ivi permangano oltre il primo biennio di assegnazione. Raccomandiamo altresì di procedere ad una modifica dell'articolo 110-bis, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con l'introduzione del principio in base al quale, nei casi in cui il procuratore generale o il procuratore della Repubblica competente esprimano avviso contrario, l'applicazione sia disposta con decreto motivato del procuratore nazionale antimafia, previo parere del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Infine, raccomandiamo di procedere ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 836, in base al quale, nei casi contemplati dall'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai magistrati indicati nella ta-

bella A, nn. 2, 3 e 4, competa un'indennità aggiuntiva mensile, in misura da quantificare congruamente, per tutta la durata della missione.

Riteniamo infine che vada valorizzato al massimo il requisito rappresentato dall'aver svolto funzioni in sedi disagiate, ed auspichiamo che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca particolare rilievo in tema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi anche all'esperienza legata allo svolgimento di funzioni in sedi disagiate, individuate come tali tenendo conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata.

Sono queste le proposte che, a nostro avviso, possono produrre effetti immediati sulla legislazione vigente, ed è per tale ragione che le sottoponiamo all'attenzione della Commissione antimafia, auspicando che si giunga alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Imposimato e do senz'altro la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire.

MARIANNA LI CALZI. A proposito delle proposte al punto 2, relative all'istituto dell'applicazione, mi sembrava che in seno al gruppo di lavoro informale fossero sorte contestazioni di vario genere concernenti non solo la mancanza di disponibilità da parte dei magistrati ma anche il costo eccessivo, per non parlare poi del fatto che con l'applicazione si finisce con l'aver una destinazione *ad hoc* di un determinato magistrato per un determinato processo, producendo, in termini generali, una violazione del principio del giudice naturale. Ritenevo, inoltre, che fossimo giunti alla conclusione per cui la nuova proposta del trasferimento a disponibilità, per effetto della sua riconducibilità a tutto il territorio nazionale con riguardo sia alla sede sia ai magistrati che dichiarano la propria disponibilità, avesse il vantaggio di rimediare a certe incongruenze, essendo finalizzata sostanzialmente a sostituire l'applicazione, della quale non si doveva fare più uso o, comunque, farne un uso limitatissimo.

L'aver introdotto proposte di modifica che interessano anche l'istituto dell'applicazione in termini economici e in termini di espressione di un parere da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione, mi sembra sia invece un modo per incentivare ulteriormente l'istituto.

La mia sensazione è che in seno al gruppo di lavoro informale si fosse giunti alla conclusione di proporre l'applicazione su disponibilità come alternativa valida all'istituto dell'applicazione.

RAFFAELE BERTONI. È un dissenso di fondo.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Abbiamo avuto modo di consultare i colleghi del Consiglio superiore della magistratura ed i colleghi del Ministero di grazia e giustizia ed abbiamo valutato che...

MARIANNA LI CALZI. Quando ci siamo visti...

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Ricordo perfettamente.

PRESIDENTE. Però poi abbiamo continuato a lavorare.

MARIANNA LI CALZI. La conclusione di quell'incontro era stata in questo senso.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Cioè?

MARIANNA LI CALZI. Si era detto che in quel modo avremmo raggiunto anche lo scopo di ridurre al minimo i casi di applicazione. Non è tanto il fatto che i magistrati non siano disponibili quanto i costi ed il fatto di destinare magistrati *ad hoc* per un determinato processo...

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Si tratta di una preoccupazione legittima ma che non credo possa prevalere sull'esigenza di ricoprire uffici giudiziari che hanno bisogno di magistrati, uffici giudiziari che resterebbero privi della presenza di pubblici ministeri.

MARIANNA LI CALZI. Con il trasferimento a disponibilità il problema viene risolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Li Calzi ha esposto alla Commissione le sue perplessità ed il suo dissenso rispetto alla proposta.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come quella misura fosse insufficiente.

PRESIDENTE. Mi pare che successivamente ci sia stato trasmesso anche uno studio del Consiglio superiore della magistratura.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Sì, il giudice Castelli ci ha trasmesso uno studio, che è pervenuto in Commissione circa una settimana fa. Potremmo dare lettura di questo studio.

MARIANNA LI CALZI. Mi chiedo quale sia la differenza tra un trasferimento a disponibilità ed una applicazione: cambia semplicemente il metodo, peraltro essenziale! Quando vi è disponibilità, questa vale sia per l'applicazione sia per il trasferimento a disponibilità. Se il magistrato non vuole andare in una determinata sede, non si farà neanche applicare.

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa!

MARIANNA LI CALZI. Se un magistrato non dà il proprio assenso, non può essere trasferito a disponibilità e neppure per applicazione. Su questo non ci sono dubbi! Quel che cambia è la filosofia di fondo.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. L'applicazione ha una procedura molto più rapida.

MARIANNA LI CALZI. In questo modo si applica a quel singolo processo quel determinato magistrato. È un problema di fondo.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio. Infatti, anche questo aspetto era stato valutato.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Allora, dovremmo nutrire diffidenza nei confronti di chi dispone l'applicazione!

PRESIDENTE. Si possono prevedere criteri per effetto dei quali l'applicazione venga decisa mediante sorteggio.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Non sono d'accordo sulle osservazioni relative ai costi. Rispetto a questi gravi problemi, ritengo che il costo possa essere previsto come...

MARIANNA LI CALZI. Nel momento in cui si prevede una determinata indennità per un periodo di quattro anni, il problema del costo lo affrontiamo senza problemi. Ricordo, anzi, che noi stessi abbiamo proposto di incentivare tale indennità. Il modo in cui vengono pagate le applicazioni è completamente diverso in quanto vi è una diaria giornaliera che si aggiunge alle spese sostenute.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Si tratta di operare una scelta.

PRESIDENTE. Come abbiamo constatato, l'onorevole Li Calzi ha sottolineato il proprio dissenso in ordine alla proposta avanzata.

MARIANNA LI CALZI. Soltanto su questo punto.

RAFFAELE BERTONI. Penso che le due misure tendenti ad assicurare la copertura delle sedi disagiate, quelle cioè che hanno necessità di essere coperte in relazione alla pendenza di procedimenti contro la criminalità organizzata - perché è questo il profilo che ci interessa e non certo quello di esprimere un parere generale sullo status dei magistrati - siano di per sé, perlomeno entro certi limiti, coincidenti; tutte e due tendono ad ottenere il risultato che l'ufficio sia coperto.

Si tratta piuttosto di mettere ordine fra le due misure nel senso cioè che quella

dell'applicazione potrebbe essere sussidiaria a quella del trasferimento. Nel caso in cui non vi fossero domande di trasferimento a disponibilità, si potrebbe, in sostanza, ricorrere allo strumento dell'applicazione.

MARIANNA LI CALZI. Sono d'accordo sul fatto di considerare tale misura come sussidiaria.

PRESIDENTE. Si possono anche stabilire dei criteri in modo che l'applicazione non sia *ad personam*.

RAFFAELE BERTONI. L'applicazione ha già una disciplina generale nell'ordinamento giudiziario. Si può prevedere anche un criterio oggettivo, ma questo vale per tutte le forme di applicazione. Fino ad ora esse sono sempre state fatte dai capi degli uffici per far fronte a determinate esigenze degli uffici cui sono destinati i magistrati applicati. Può trattarsi anche di esigenze relative ad un determinato processo; prima non accadeva mai così, ma ora determinati processi identificano l'ufficio e quindi purtroppo vi è questa possibilità. Non si tratta di cattiva volontà, ma del fatto che, ripeto, vi sono uffici che si identificano soltanto con alcuni processi o addirittura con un determinato processo. Ricorrendo però a criteri oggettivi di scelta tra i magistrati che possono essere applicati si può anche superare l'obiezione della collega Li Calzi.

In caso di mancanza di domande di trasferimento a disponibilità, si potrebbe ricorrere allo strumento dell'applicazione, determinando la scelta secondo criteri oggettivi...

PRESIDENTE. Da stabilirsi da parte del capo dell'ufficio.

RAFFAELE BERTONI. Ciò su cui non sono tanto d'accordo è l'indicazione che il Consiglio superiore dovrebbe dare particolare rilievo, in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, all'esperienza maturata anche dall'aver svolto funzioni in sedi disagiate. Non sono d'ac-

cordo perché quasi sempre si tratterà di magistrati giovanissimi che potranno accedere agli incarichi semidirettivi o direttivi in tempi molto lontani dall'esperienza maturata; non so fino a che punto si possa tener conto di esperienze maturate a tanta distanza di tempo.

Per gli uditori, l'indennità dovrebbe essere ridotta al biennio. Non si tratta poi tanto di modificare il decreto del 1941 quanto, piuttosto, le norme di attuazione della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura che prevedono la copertura degli organici.

PRESIDENTE. Quindi, non è d'accordo sull'ultimo paragrafo?

RAFFAELE BERTONI. Ho delle perplessità; mi sembra eccessivo tener conto di una così lontana esperienza.

PRESIDENTE. Mi pare però che tutto venga ancorato al fatto che ci sia il trasferimento su disponibilità e quindi - si ritiene - a qualcosa collocato in epoca più vicina.

RAFFAELE BERTONI. Si potrebbe allora specificare che ci si riferisce al caso in cui l'applicazione o il trasferimento siano stati disposti in epoca vicina.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Nelle circolari del Consiglio superiore della magistratura l'aver esercitato le proprie funzioni in sede disagiate è già considerato un elemento di cui tener conto ai fini del conferimento degli incarichi direttivi. Qui si tratta semplicemente di dare particolare rilievo, allo stesso fine, all'esperienza che si ricava anche dall'aver svolto funzioni in sedi disagiate. Non siamo in presenza di un'innovazione, ma semplicemente di una proposta finalizzata a conferire particolare rilievo ad un dato che è già considerato.

RAFFAELE BERTONI. Credo occorra considerare anche la vicinanza di tempo.

PRESIDENTE. Sì, credo che questo aspetto vada precisato.

FLAVIO TANZILLI. Desidero intervenire molto brevemente per ringraziare il senatore Imposimato per il lavoro svolto e per esprimere parere favorevole alle proposte formulate, ferma restando l'esigenza di una discussione molto più approfondita sui principi enunciati dall'onorevole Li Calzi.

A parte tale esigenza, dicevo, per quanto riguarda le linee generali e la problematica di fondo, sono pienamente d'accordo sulle proposte formulate.

ANTONIO D'ALÌ. Chiedo scusa, presidente, per il ritardo e se intervengo senza molta cognizione di causa. Non essendo un addetto ai lavori come chi ha steso il documento in esame, magari qualche termine mi potrà sfuggire o non essere del tutto chiaro.

Vorrei sapere innanzitutto se la citazione di alcune sedi di uffici giudiziari contenuta nella premessa sia esclusivamente esemplificativa o indichi un ordine di priorità.

FERDINANDO IMPOSIMATO. È esemplificativa.

ANTONIO D'ALÌ. Gradirei allora che questo aspetto fosse chiarito perché vi sono altre sedi, come quella da cui provengo, che certamente necessitano degli stessi interventi.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Ve ne sono certamente altre, non solo quelle indicate nel documento.

ANTONIO D'ALÌ. Vorrei poi chiedere se sia possibile precisare che il rafforzamento di organico riguarda gli uffici giudiziari preposti sia alle sezioni penali sia a quelle civili.

PRESIDENTE. Questo non è compito nostro.

ANTONIO D'ALÌ. Si tratta di un dato che non riguarda solo i magistrati. In alcuni tribunali vi è anche una grandissima esigenza di personale ausiliario.

PRESIDENTE. Anche la segnalazione di quest'esigenza non rientra tra i nostri compiti.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Dovrebbe essere automatico.

MARIANNA LI CALZI. Il numero del personale ausiliario è in proporzione a quello dei magistrati.

ANTONIO D'ALÌ. Inoltre, vorrei chiedere un chiarimento al proponente per quanto riguarda le incentivazioni che, forse perché sono esperto di altri settori, mi appaiono un po' eccessive, soprattutto laddove si accenna alla non assoggettabilità ad IRPEF; assoggettabilità, che è stata affermata anche con riferimento al Capo dello Stato.

Chiedo in particolare se la proposta riguardante tali agevolazioni non possa avere un'eventuale carattere retroattivo. Mi sembra assai difficile giustificare, agli occhi di chi si è già prestato ad andare in sedi disagiate, che altri possano esservi destinati solo per un incentivo economico. Si tratta di aspetti, secondo me, assai importanti, anche ai fini delle motivazioni che spingono ad occupare determinati ruoli; su di essi credo sarebbe necessario un attimo di riflessione.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Nel documento del Consiglio superiore della magistratura, con riferimento alle incentivazioni economiche, si afferma che le uniche indennità del tipo di quelle da noi proposte su cui permane la tassazione sono quelle dei magistrati e dei poliziotti. Ciò significa che, con la sottrazione di tale indennità all'IRPEF non facciamo che porci sullo stesso piano della disciplina giuridica che vige per altre categorie di dipendenti dello Stato diverse dai magistrati e dai poliziotti.

RAFFAELE BERTONI. Così è!

ANTONIO D'ALÌ. Si tratta di un dato che andrebbe sottoposto ad una specifica valutazione. Non mi sembra infatti che

il discorso fiscale attenga alla nostra proposta.

PRESIDENTE. Non è attinente alla nostra proposta, ma rientra nella valutazione dell'ammontare dell'indennità.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Considerata la gravità dell'impegno che il magistrato deve assolvere nelle sedi particolarmente disagiate, o prevediamo incentivi tali da incoraggiare alcuni soggetti ad andare in tali sedi, oppure non risolviamo il problema. L'esperienza di questi anni purtroppo dimostra che neppure gli incentivi economici sono stati sufficienti a determinare richieste di trasferimento nelle sedi disagiate; questo è il dato di fatto allarmante da cui partiamo. Si può anche fare la scelta di non approvare la nostra proposta...

ANTONIO D'ALÌ. D'altronde, la nostra è una proposta, non una disposizione di legge.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Non facciamo questa proposta molto volentieri. Preferiremmo che i magistrati ricoprissero tali uffici senza bisogno di incentivazioni, sta di fatto, però, che non riusciamo a coprire i posti vacanti in determinati uffici giudiziari. Alcuni uffici, come quelli di Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere, Catania ed altri particolarmente disagiati, non riescono ad essere coperti per anni e questo determina un grande disagio negli operatori della giustizia presenti sul posto.

ANTONIO D'ALÌ. Non sarebbe più coerente da parte nostra, quale organo politico e non di settore, proporre una revisione della disciplina dei trasferimenti?

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Questo è un elemento giusto, che penso debba essere accettato insieme alle proposte di modifica dell'ordinamento giudiziario. Però, qui stiamo parlando di misure che dovrebbero incidere in tempi brevi.

ANTONIO D'ALÌ. Ci sono settori dello Stato altrettanto impegnati nella lotta alla criminalità che per alcuni versi, non direi con maggior rischio perché è un ambito nel quale non intendo entrare ma con un più diretto contatto con la quotidianità del rischio, sono soggetti al trasferimento su comando e lo fanno senza batter ciglio. Alla proposta di immediati interventi, che è legittima e sicuramente condivisibile, unirei pertanto l'enunciazione della necessità di una revisione della disciplina che regola la mobilità di magistrati.

MARIANNA LI CALZI. Tale disciplina forma oggetto di un provvedimento che è in discussione alla Commissione giustizia.

ANTONIO D'ALÌ. Noi membri della Commissione antimafia rileviamo tuttavia, come credo rilevino tutti i cittadini italiani, l'assoluta esigenza di coprire determinati ruoli degli organici. Ci dobbiamo dunque porre il problema che, oltre agli interventi immediati, si formulino anche proposte per interventi strutturali.

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Durante la discussione svolta in sede di comitato informale abbiamo affermato ripetutamente che occorre una disciplina nuova in tema di trasferimenti d'ufficio dei magistrati, ed in particolare che bisogna evitare che il principio dell'inaMOVIBILITÀ faccia sì che un magistrato possa restare per venti-venticinque anni nello stesso ufficio. Riteniamo che la materia vada disciplinata e che debba essere previsto il trasferimento per esigenze d'ufficio, senza che ciò significhi violazione dei principi dell'inaMOVIBILITÀ del magistrato e dell'indipendenza della magistratura. Questo però - lo ripeto - richiede tempi molto più lunghi, anche se la Commissione antimafia può richiamare la necessità di una nuova disciplina in materia...

ANTONIO D'ALÌ. Se fosse possibile inserire questo aspetto, sarebbe senz'altro opportuno.

MARIANNA LI CALZI. Su questo credo siamo tutti d'accordo.

ANTONIO D'ALÌ. Ma nel documento non c'è scritto!

PRESIDENTE. Non c'è scritto perché quello in esame vuole essere un provvedimento temporaneo.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Nella vigenza dell'attuale disciplina proponiamo queste misure incentivanti.

ANTONIO D'ALÌ. Poiché come organo politico abbiamo anche la necessità di dare indirizzi *de iure condendo*, possiamo enunciare che c'è l'esigenza di una modifica relativa alla disciplina dei trasferimenti. Se questo riferimento può essere inserito, credo che costituirebbe un segnale positivo della volontà di questa Commissione di andare verso una definizione strutturale della materia.

PRESIDENTE. Il problema dei trasferimenti trascende la nostra competenza.

ANTONIO D'ALÌ. Anche queste sono proposte che trascendono la nostra competenza dal punto di vista propositivo.

PRESIDENTE. Questo no, perché si tratta di proposte specificamente dirette agli uffici giudiziari che si trovano in maggiore disagio dal momento che in questa fase devono iniziare o portare a termine in tempi rapidi i processi contro la criminalità organizzata. Non possiamo andare oltre, parlando di trasferimenti o di un cambiamento dell'ordinamento giudiziario, perché ciò non rientra nella nostra competenza.

ANTONIO D'ALÌ. Chiedevo di limitarci solo ad un'enunciazione di principio.

PRESIDENTE. Come enunciazione di principio credo che sia ineccepibile. Del resto, senatore D'Alì, se lo ritiene, può anche presentare la sua proposta come emendamento aggiuntivo.

ANTONIO D'ALÌ. Se il problema è condiviso dal relatore...

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Questo è un problema che esiste e che ha anche indotto alla presentazione di provvedimenti legislativi che pendono davanti alle Commissioni giustizia della Camera e del Senato. Si tratta però, come osservava il presidente, di un'altra sede; in questa sede abbiamo difficoltà ad inserire proposte di tale natura.

PRESIDENTE. Potremmo semplicemente fare richiamo ai provvedimenti legislativi che sono giacenti presso le Commissioni giustizia sul riordinamento dei trasferimenti e, più in generale, sulle modifiche all'ordinamento giudiziario. Tenuto conto però che i tempi non saranno brevissimi, in attesa che quelle disposizioni entrino in vigore questo diventa un provvedimento temporaneo.

ANTONIO D'ALÌ. Poiché si fa riferimento all'ordinamento giudiziario nel suo complesso dal 1941 ad oggi...

PRESIDENTE. Non è così. Si tratta di piccole modifiche, peraltro già ampiamente introdotte...

ANTONIO D'ALÌ. Ferma restando l'esigenza di una revisione complessiva...

PRESIDENTE. Non credo che questo sia un problema.

ANTONIO D'ALÌ. Ritengo che il riferimento sia importante politicamente, anche se torno a ripetere che non sono un tecnico della materia.

Avevo inoltre chiesto se le indennità siano retroattive.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Non credo lo siano.

ANTONIO D'ALÌ. Quindi, si viene a creare una difformità di trattamento tra chi è andato *sua sponte*...

PRESIDENTE. D'altra parte, in caso diverso ci sarebbe un esborso notevolissimo.

ANTONIO D'ALÌ. Avevo anche chiesto di introdurre un riferimento all'adeguamento del personale ausiliario, ma mi si è risposto che tale adeguamento sarà consequenziale.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. È un riferimento che possiamo anche aggiungere.

ANTONIO D'ALÌ. Credo che il documento debba avere un taglio più politico che non specificatamente tecnico perché poi all'attuazione tecnica dei nostri suggerimenti debbono provvedere gli organi preposti, cioè il Parlamento o il Consiglio superiore della magistratura. Dobbiamo dunque evidenziare le esigenze che presiedono alle nostre proposte.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo.

ANTONIO D'ALÌ. Se il relatore riterrà di inserire questi elementi, gliene sarei grato. Non propongo emendamenti perché non so entrare - lo ripeto - nel merito tecnico delle questioni.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Si può inserire il concetto di un potenziamento delle strutture amministrative, dell'organico degli ausiliari.

ANTONIO D'ALÌ. Chiedo infine che l'elenco delle sedi disagiate, per il quale si propone una revisione semestrale, possa includere un numero non indifferente di sedi, sì da rendere possibile l'assoggettamento a questo regime di agevolazioni sul trasferimento di una larghissima percentuale di magistrati.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Le sedi disagiate devono essere scelte dal ministro in base a criteri oggettivi. Il ministro di grazia e giustizia individuerà cioè le sedi disagiate in base ai criteri che stiamo indicando, che sono sostanzialmente la qualità e la quantità dei processi. Dal Consiglio superiore della magistratura ci è stato detto che si tiene presente anche il numero delle domande che vengono pre-

sentate per le sedi disagiate: minore è il numero delle domande, maggiore è il livello di disagio della sede. Si fa proprio riferimento al principio della domanda e dell'offerta.

ANTONIO D'ALÌ. Credo anche che si tenga conto della carenza degli organici.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Certamente.

ANTONIO D'ALÌ. Amerei, se fosse possibile, evidenziare l'aspetto degli organici per i magistrati, sia penali sia civili. Sappiamo infatti qual è l'importanza della rapidità del giustizio civile per contrastare la criminalità organizzata in determinate zone. È estremamente importante che vengano potenziati gli uffici giudiziari dei tribunali nel settore civile perché è fondamentale che funzioni rapidamente la giustizia civile ai fini di un contenimento delle attività della criminalità organizzata.

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. È indiscutibile che il funzionamento della giustizia civile incida anche sul problema della lotta alla criminalità organizzata, perché quanto minore è l'efficienza della giustizia civile tanto maggiori sono la pressione e l'interferenza della criminalità organizzata. Siamo dunque perfettamente d'accordo sull'esigenza di potenziare anche gli uffici giudiziari incaricati dei processi civili.

PRESIDENTE. Senatore Imposimato, lei pensa di introdurre questo concetto nel documento?

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Credo che si possa fare.

PRESIDENTE. Io penso di no, perché ho l'impressione che si vada ampliando oltremodo l'ambito del documento. Lo dico non perché giudico questa un'esigenza non apprezzabile ma perché la ritengo di difficile realizzazione, essendo noto che tutti gli uffici civili sono ampiamente oberati di procedimenti.

ANTONIO D'ALÌ. Ci sono tribunali in cui per un giudizio civile di primo grado occorrono dodici anni! Si pensi al livello di interferenza della criminalità organizzata in quei tribunali!

PRESIDENTE. Abbiamo il problema della scadenza dei termini di custodia cautelare per i processi di criminalità organizzata, oltre a tutti i problemi dei tribunali, delle procure e della giustizia in generale. Dobbiamo evitare il rischio che il documento sia scarsamente efficace: se è ristretto è fattibile, se invece viene ampliato oltremodo si rischia che non venga accolto neanche nella sua parte essenziale. Vi può essere, certo, la raccomandazione che i tribunali civili vengano potenziati...

FERDINANDO IMPOSIMATO, *Relatore*. Possiamo limitarci al livello della raccomandazione, senza arrivare a quello della proposta concreta. Potremmo, in sostanza, raccomandare che vengano contemporaneamente potenziate le strutture preposte allo svolgimento dei processi civili.

PRESIDENTE. Lo si potrebbe fare in forma aggiuntiva, in modo che non si sfilacci la proposta nel suo insieme. Questo documento deve avere una fattibilità immediata, altrimenti non servirà a nulla.

ANTONIO D'ALÌ. La fattibilità la deve dare l'organo al quale è indirizzato, cioè il Consiglio superiore della magistratura o il Parlamento. Le proposte vanno presentate a chi ha il potere di attuarle.

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio, noi non siamo una Commissione legislativa. Chi legge il documento deve però avere di fronte tre punti da attuare immediatamente, altrimenti la portata della proposta diventa così ampia che la sua fattibilità viene rinviata al momento in cui si sarà terminato di rivedere le circoscrizioni giudiziarie.

SAVERIO DI BELLA. Vorrei partire da un dato che mi sembra essenziale. Se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo

circoscriverlo e sottolinearne non solo la valenza di carattere generale ma anche la atipicità, affinché diventi chiaro a tutti che lo abbiamo affrontato in termini eccezionali perché come emergenza, in qualche maniera, si presentava. Quando dico « emergenza » non vorrei mandare fuori strada i colleghi; intendo dire che, a causa della presenza di organizzazioni criminali sul territorio, del fatto che si sono verificati innumerevoli delitti di sangue e del fatto che gli uffici quando sono stati ordinati sono stati programmati per far fronte ad una quantità di reati molto minore (per cui ci sono anche carenze di organico legate a questa trasformazione delle realtà alle quali dovevano fare fronte), vi è uno scarto tra la realtà degli uffici giudiziari e la realtà criminale che essi devono affrontare.

Poiché arriviamo con ritardo ad una complessiva revisione degli organici, che richiederebbe tempo, non abbiamo la possibilità di attendere quella riforma, ma dobbiamo anzitutto dare una risposta al desiderio ed al diritto di giustizia.

Da questo punto di vista, sarei un po' più « dirigista », in quanto, di fronte alle emergenze evidenziate da una serie di dati oggettivi, il ministro guardasigilli dovrebbe avere l'autorità di inviare in alcune realtà il personale necessario a garantire la funzionalità dei tribunali. Non mi riferisco solo ai giudici, perché anch'essi, senza l'aiuto indispensabile a livello di personale di supporto, rischiano di non poter fornire una risposta efficace.

Del resto, l'istituzione dei giudici di pace ha aggravato la situazione nel momento in cui il già scarso personale in servizio è stato in parte distaccato per supportarli, sicché alcuni procuratori non possono più contare su nessuno per lo svolgimento del lavoro indispensabile alla loro attività. Ci troviamo in una situazione paradossale: abbiamo dato avvio ad una riforma che, nata per ovviare in parte ai problemi della giustizia, rischia di aggravarli.

Vorrei dunque che, come Commissione, riuscissimo a sottolineare la gravità della situazione, a sollecitare misure razionaliz-

zatrici e capaci, nello stesso tempo, di aggredire i vari aspetti del problema e di fornire efficaci risposte; se queste ultime finiscono per aumentare il caos, allora non servono!

PRESIDENTE. Che cosa propone nello specifico, rispetto a questo documento?

SAVERIO DI BELLA. Mi contenterei di piccole misure – scusate se sono minimalista – sicuramente possibili. Si potrebbe cominciare a sincronizzare gli orologi rispetto ai servizi degli uditori, i quali nella realtà arrivano sei mesi dopo e partono sei mesi prima; ciò significa che il loro servizio effettivo si riduce ad un anno nel corso del quale non fanno neppure in tempo ad imparare.

In secondo luogo, darei al guardasigilli maggiore potere – non so se questo implichi una modifica normativa – rispetto alla destinazione dei magistrati (*Commenti del deputato Li Calzi*).

L'inaffidabilità è spesso un alibi, a livello di corte d'appello non esiste. Disponiamo di strumenti giuridici che non vengono utilizzati perché non si vuole intaccare il potere dei giudici, quando invece sarebbe necessario farlo. Ritengo che i magistrati debbano essere difesi su altri terreni, non su questo, perché è loro compito assicurare la giustizia. Poiché il nostro è un paese in cui la giustizia viene denegata, questo è il primo compito da assolvere. Visto che, secondo la normativa, i magistrati di corte d'appello possono essere spostati, che lo siano, laddove è necessario! Non si dica che non è possibile; il nostro è un sistema giudiziario complesso e articolato.

MARIANNA LI CALZI. Che cosa vuol dire?

SAVERIO DI BELLA. Se non sono disinformato, a livello di corte d'appello...

PRESIDENTE. Nel distretto!

SAVERIO DI BELLA. Anche al di fuori, nel momento in cui il distretto non sia in grado di fornire i magistrati necessari

(*Commenti*). A me interessa la pratica. Domando: esiste la possibilità? La risposta è « sì ». Che si chiami applicazione o spostamento, mi interessa poco; desidero una corte di assise che sia in grado di processare i mafiosi!

Vorrei che, come membri della Commissione antimafia, contribuissimo in questo paese pieno di ombre e di nebbia a fare chiarezza nel momento in cui gli strumenti già esistono, chiamando alla responsabilità chi ha il dovere di farla valere e togliendo gli alibi a quanti, avvalendosi, mostrano di ritenere che una soluzione non sia possibile. Se a tali alibi ricorrono i magistrati, anche ad essi ciò non può essere consentito, soprattutto nel momento in cui è in discussione la denegata giustizia per reati di sangue. Stiamo consegnando nelle mani della malavita intere province; non so se legghiate gli atti che chiediamo...

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Li abbiamo letti, per amor di Dio!

SAVERIO DI BELLA. Non mi riferisco ai presenti, ma in genere ai parlamentari. Gli atti che chiediamo ai nostri magistrati delle zone di frontiera offrono scenari rispetto ai quali credo non vi sia molto tempo per evitare che, nell'arco di dieci anni, la mafia conquisti via via una provincia e una regione dopo l'altra. Non parlo di Reggio Calabria ma di Milano, di Torino, di Genova, di Venezia e di Verona; mi riferisco a realtà che normalmente sono ritenute marginali rispetto al crimine organizzato e che invece non lo sono. Togliamoci quest'illusione!

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, lei vorrebbe che si facesse maggior ricorso al criterio dell'applicazione laddove sono in corso processi di criminalità organizzata, indipendentemente dal fatto che si tratti di regioni meridionali.

SAVERIO DI BELLA. Vorrei inoltre – non so se la normativa attuale lo consenta – che si prolungasse il termine di permanenza degli uditori almeno a sette anni perché solo così avremmo una risposta

immediata ed efficace (anche la prontezza conta).

PRESIDENTE. Il senatore Di Bella sostiene che sarebbe bene prevedere questo prolungamento senza alcun incentivo! D'altra parte, la differenza tra quattro e due anni è veramente singolare; non so se il relatore intenda inserire questo punto...

FERDINANDO IMPOSIMATO, Relatore. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei senatori Bertoni, D'Alì e Di Bella e dei deputati Li Calzi e Tanzilli. Condivido nel complesso le osservazioni espresse, i rilievi mossi al Governo, le manifestate esigenze di potenziamento complessivo degli uffici giudiziari, esigenze che ovviamente riguardano non solo la magistratura requirente ma anche quella giudicante, gli uffici amministrativi, le cancellerie, gli ausiliari, le dattilografe, tutte quelle strutture senza le quali gli uffici giudiziari requirenti si troverebbero nell'impossibilità di operare.

Ritengo che queste raccomandazioni si possano e si debbano inserire nella stesura finale, tenendo tuttavia presente che dobbiamo elaborare proposte mirate riguardanti il problema della assoluta carenza di domande dirette a ricoprire i posti previsti negli organici. Tale urgenza non ci può esimere dal dovere di prevedere anche misure molto più incisive sul versante del potenziamento degli uffici giudiziari individuati dal ministro di grazia e giustizia sulla base di criteri oggettivi.

Effettivamente, l'attuale meccanismo dei trasferimenti dei magistrati dà luogo a gravi problemi perché molto spesso nelle more di tali trasferimenti alcuni uffici giudiziari restano vacanti. Bisognerebbe prevedere meccanismi più agili e snelli affinché non si verifichi questa pausa che molto spesso si riflette negativamente sul corso dell'istruttoria di processi molto importanti.

Detto questo, credo che le proposte avanzate dai colleghi possano essere recepite ed introdotte nel documento finale, almeno come raccomandazione da rivol-

gere alle istituzioni interessate all'attuazione delle proposte sull'incentivazione dei magistrati rispetto agli uffici giudiziari disagiati.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione del documento sulla situazione degli uffici giudiziari alle 17,30 di domani. A tale discussione farà seguito la prevista elezione di un segretario, rispetto alla quale invito i Capigruppo a prendere i necessari accordi.

RAFFAELE BERTONI. A nome del gruppo a cui appartengo, ritengo debba rimanere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani l'elezione di un segretario (*Commenti del senatore Scopelliti*).

Mi dispiace, ma proprio per le ragioni che sono state già esposte e poiché quanti non sono presenti sono convinti che nella seduta di domani verrà affrontato come primo punto all'ordine del giorno quell'argomento...

FRANCESCA SCOPELLITI. Credo che la discussione del documento sia più importante dell'elezione del segretario. D'altra parte, nessuno ha impedito agli assenti di essere presenti!

RAFFAELE BERTONI. Quelli che stasera non sono presenti sanno che domani al primo punto all'ordine del giorno... Può essere che alcuni componenti vengano per votare!

PRESIDENTE. Mi auguro che non vengano solo per quello!

FRANCESCA SCOPELLITI. Sarebbe opportuno non interrompere la discussione di questo documento, e passare successivamente alla votazione per l'elezione di un segretario. Se ci teniamo a votare questo documento, forse è bene farlo prima... (*Commenti del senatore Bertoni*). Come, voi chiedete sempre le regole! Siete i paladini delle regole!

PRESIDENTE. Non sono accordi, senatore Bertoni, si tratta di quel minimo

di consultazione che credo non faccia mai male.

FRANCESCA SCOPELLITI. Presidente, mettiamo ai voti le proposte del senatore Bertoni e la mia.

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza aveva stabilito un calendario, anche se tutti noi conosciamo le difficoltà a rispettare i nostri calendari. Abbiamo la necessità – che a mio avviso è superiore alle altre – di definire questo documento, con il consenso di tutti, ovviamente, e di avere una risposta immediata, sì da poter procedere immediatamente dopo all'elezione del segretario e all'esame di tutti gli altri argomenti.

RAFFAELE BERTONI. Lei è libera di decidere come vuole, ma io non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori obiezioni, rimane stabilito che il seguito dell'esame del documento sulla situazione degli uffici giudiziari è rinviato alla seduta di domani, alle 17,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,25.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOTT. VINCENZO ARISTA**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 23.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

**Emendamenti presentati al documento Bargone ed altri
sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.**

Prima del paragrafo A) inserire il seguente: « sia stabilito che quando taluno decide di pentirsi venga immediatamente collocato in apposite strutture 'sterilizzate' da qualsiasi pericolo di inquinamento interno ed esterno ».

1. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Ramponi, Caccavale, Campus.

Il paragrafo A) è modificato come segue: « si propone che il Governo provveda ad una modifica dell'articolo 2 del regolamento del 24 novembre 1994 escludendo dalla norma la previsione che i magistrati, nel trasmettere la proposta di sottoporre il soggetto a programma speciale di protezione, debbano dare notizia alla commissione centrale anche dei riscontri acquisiti sulle dichiarazioni del collaboratore ».

2. Casillo, Siciliani, Ramponi.

Sostituire al paragrafo A) la parola: eliminata con la parola: confermata.

3. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Ramponi, Caccavale, Campus.

Al paragrafo A) eliminare dalla parola: senza alla parola: giudiziari.

4. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Ramponi, Caccavale, Campus.

Sopprimere il paragrafo B).

5. Casillo, Siciliani, Ramponi.

Sostituire il paragrafo C) con il seguente: « sia previsto che i familiari più vicini al collaboratore di giustizia, e cioè moglie, figli, genitori e comunque conviventi, siano inclusi sempre nel novero delle persone da sottoporre a protezione, con previsione che il programma speciale possa essere esteso anche ad altri parenti e a terzi, previo comprovato accertamento di situazioni di pericolo concreto ».

6. Casillo, Siciliani, Ramponi.

Sostituire il paragrafo D) con il seguente: « siano stabiliti criteri sicuri e precisi a che il collaboratore di giustizia non possa accusare persone innocenti per sua autodifesa ».

7. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Ramponi, Caccavale, Campus.

Sostituire il paragrafo D) con il seguente: « sia segnalata l'esigenza di modificare l'articolo 8 del regolamento nel senso di prevedere che, in casi eccezionali, possa prescindere dal parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia ».

8. Casillo, Siciliani, Ramponi.

Dopo il paragrafo D) aggiungere il seguente E): « venga fatto divieto a che uno stesso difensore possa assistere più pentiti onde evitare possibili inquinamenti istruttori e nello stesso interesse dei collaboratori di giustizia ».

9. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Ramponi, Caccavale, Campus.

Aggiungere il seguente paragrafo F): « che siano comminate sanzioni penali speciali e la decadenza dei benefici ogni qualvolta si accerti che il pentito abbia dichiarato il falso o abbia taciuto fatti o notizie rilevanti a sua conoscenza (è a questo proposito singolare che la decadenza dai benefici prevista dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304, per le dichiarazioni false o reticenti dei dissociati dal terrorismo non sia stata riprodotta nella normativa sul pentitismo) ».

10. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Ramponi, Caccavale, Campus.

Aggiungere il seguente paragrafo G): « vengano rese obbligatorie le elementari cautele necessarie per assicurare la massima garanzia circa la genuinità della for-

mazione e dell'acquisizione delle fonti di prova e circa la serietà del rapporto di collaborazione, nell'interesse generale della giustizia ».

11. Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Ramponi, Caccavale, Campus.

Sopprimere l'ultimo capoverso dalla parola « invita » alla parola « mafiose » e sostituirlo con il seguente: « invita tutte le forze politiche e chiunque abbia responsabilità nel fare ed applicare le leggi a considerare che chi si pente può farlo per ottenere vantaggi giudiziari e personali e patrimoniali, questi ultimi per sé e per i familiari messi in pericolo dalle sue dichiarazioni; per cui non si deve commettere l'errore di considerare i pentiti acriticamente come dei figlioli redenti tornati tra le braccia della verità e della giustizia e in concreto tra quelle del loro 'PM di fiducia' come solitamente avviene. Comportamenti che non devono ritenersi censurabili ma che devono richiedere una cautela e un'attenzione maggiori nell'utilizzazione e nella gestione dei collaboratori di giustizia ».

Tarditi, Garra, Scopelliti, Simeone, Belloni, Caccavale, Campus.

Documento sulla situazione degli uffici giudiziari.**PREMESSA**

A seguito delle audizioni e delle missioni compiute dalla Commissione parlamentare antimafia è emersa l'esigenza, avvertita ovunque in modo primario, di rafforzare l'organico degli uffici giudiziari più direttamente impegnati sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Lo sviluppo di nuove investigazioni di vaste dimensioni e lo stesso passaggio alla fase del giudizio di complesse indagini preliminari in precedenza avviate determina una situazione estremamente delicata e di gravissima, difficile gestione sul piano organizzativo di uffici giudiziari quali quelli di Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

L'attenzione dimostrata dal Consiglio Superiore della Magistratura, attento a coprire gran parte dei posti vacanti presso le procure della Repubblica ed i tribunali con sede nei capoluoghi dei distretti meridionali, non integra un'azione sufficiente a superare per il sottodimensionamento degli stessi organici, così come fissati dalla legge, l'attuale fase di emergenza rappresentata dalla necessità di procedere alla trattazione - spesso contemporanea - di numerosi processi a carico di imputati (per fatti di criminalità organizzata) in stato di detenzione onde evitare che vadano perenti i relativi termini di custodia cautelare.

I reiterati segnali di allarme espressi per iscritto o a voce dai titolari degli uffici interessati sono stati recepiti dalla Commissione la quale ha di recente audito sia il Ministro di grazia e giustizia che il Presidente della III Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per prendere conoscenza di quali iniziative siano state avviate o siano allo studio onde ovviare a questa allarmante situazione di emergenza alla quale le competenti istituzioni dello Stato non possono assolutamente mancare di porre rimedio con immediati, adeguati interventi.

La Commissione è consapevole che la pur necessaria previsione di un aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari in questione richiede tempi incompatibili con quelli cui rinvia l'urgenza del caso. Alla modifica degli organici attraverso lo strumento normativo, dovrebbero infatti seguire i tempi notoriamente non brevi

attraverso i quali si definisce la procedura per coprire i nuovi posti in tal modo configurati.

È dunque necessario individuare nell'ambito delle norme attualmente vigenti, quelle che suppliscono - direttamente o indirettamente - alla anelasticità degli organici degli uffici giudiziari. Migliorarne i contenuti ovvero introdurne di nuove potrà infatti avere riflessi positivi sulla gravissima emergenza in cui si trovano tali delicati uffici.

Così l'analisi condotta dalla Commissione ha posto in evidenza l'esigenza di primari interventi normativi che si muovano sulle seguenti linee:

a) Individuazione flessibile, periodica di quelle sedi giudiziarie che necessitano di immediata copertura tenuto conto del carico di lavoro e della qualità dello stesso con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata.

Non vi è dubbio che l'esperienza dimostra come gli uffici non richiesti spesso coincidono con quelli più a rischio per la presenza della criminalità organizzata e per la mole particolarmente elevata degli affari. La possibilità di procedere ad una loro verifica periodica, in via amministrativa, consentirebbe di avere un quadro sempre aggiornato del mutamento dei carichi di lavoro anche in relazione ai processi penali di maggior peso così da identificare quelle sedi rispetto alle quali dovrebbero configurarsi gli incentivi di cui alle lettere b) e c) per i magistrati ivi trasferiti o disponibili all'applicazione.

Il relativo decreto, di naturale competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, dovrebbe essere preceduto dal parere del Consiglio Superiore della Magistratura in considerazione delle funzioni specificamente a quest'ultimo attribuite dalla vigente normativa in materia di individuazione delle sedi da coprire.

b) definizione di incentivi economici al fine di favorire la permanenza dei magistrati nelle sedi identificate al punto sub a), sia a seguito di trasferimento d'ufficio che di trasferimento di ufficio su disponibilità.

Nel primo caso, l'istituto su cui è possibile operare è l'indennità di trasferta che, sottoposta a tassazione, viene commisurata in lire 39.600 al giorno per gli uditori giudiziari con funzioni per la durata di un anno: a tariffa intera per i primi sei mesi e metà tariffa per i successivi sei.

Trattasi di una indennità di cui usufruiscono gli uditori giudiziari con funzioni all'atto della prima assegnazione. Il carattere eccessivamente breve del beneficio economico (un anno) non ne incentiva la permanenza nella sede, non di rado disagiata o comunque dislocata in aree meridionali dello Stato ove più forte è il tasso di criminalità. Allo scopo di evitare un ricambio continuo di magistrati rispetto agli uffici giudiziari identificati con il provvedimento del Ministro di grazia e giustizia di cui al capo a), sarebbe opportuno che la accennata indennità, esclusa dall'assoggettamento all'IRPEF, continuasse ad essere corrisposta per una durata comunque complessivamente non superiore a quattro anni a quegli uditori che permanessero oltre il primo biennio di assegnazione nei citati uffici ove situati ad una adeguata distanza rispetto alla loro residenza di provenienza.

Nel secondo caso, adeguato beneficio economico (indennità di missione), dovrebbe essere del pari attribuito a tutti quei magistrati che venissero trasferiti « di ufficio su disponibilità » nelle sedi ricomprese nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al capo a). Si tratterebbe di incentivare il tramutamento di magistrati di maggiore anzianità e dunque di maggiore esperienza così da « rafforzare », anche sotto il profilo professionale, sedi abitualmente non richieste.

c) Modificazione di talune disposizioni che regolano l'istituto dell'applicazione.

La Commissione ritiene che l'istituto dell'applicazione costituisca lo strumento giuridico al quale si potrebbe ricorrere con maggiore incisività per fronteggiare le esigenze particolari del momento, senza peraltro incidere sulla ordinaria struttura degli uffici giudiziari.

L'esperienza maturata, anche dopo la introduzione dell'articolo 110-bis dell'Ordinamento giudiziario per effetto del decreto-legge n. 367 dell'991, ha peraltro messo in evidenza alcuni limiti che devono essere rimossi onde attribuire all'applicazione quelle caratteristiche di agilità e funzionalità di cui essa deve necessariamente essere dotata perché il suo utilizzo concorra a fronteggiare la gravità delle situazioni processuali che caratterizzano taluni uffici giudiziari. Si è infatti constatato, per le applicazioni extradistrettuali, una certa carenza di disponibilità da parte dei magistrati. Non va sottovalutato che una delle relative cause si identifica nella insufficiente, e per alcuni versi non del tutto congrua, configurazione degli incentivi di ordine economico previsti dalla legge.

È innegabile, ad esempio, che l'attuale indennità di missione consente una copertura delle spese vive di soggiorno, ma non di quelle relative agli eventuali viaggi da compiere periodicamente per raggiungere il nucleo familiare nell'originaria residenza, spesso notevolmente lontana. D'altra parte, si tratta, di applicazioni la cui durata non si esaurisce quasi mai nell'arco di qualche settimana, onde alla relativa, conseguente remora è necessario ovviare attraverso una opportuna normativa che, modificando o aggiungendosi all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 836, preveda, nei casi di cui all'articolo 110-bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, apposito incentivo così finalizzato.

Anche il citato articolo 110-bis, primo comma, dovrebbe essere parzialmente ridefinito al fine di consentire il superamento dell'eventuale dissenso che, in materia di applicazioni è tradistrettuali, potrebbe insorgere tra il procuratore nazionale antimafia ed i procuratori generali nonché i procuratori della Repubblica interessati. Ferma restando, cioè, l'esigenza di un loro preventivo interpello nei casi configurati dall'articolo 110-bis, sarebbe opportuno prevedere l'intervento congiunto, a livello di parere, anche del procuratore generale della Corte di Cassazione nei casi in cui gli altri uffici requirenti di merito avessero espresso opinioni divergenti. Il ruolo conferito al procuratore generale della Corte di Cassazione, nel cui ambito e sotto il cui controllo — va ricordato — opera il procuratore nazionale antimafia, varrebbe a dirimere potenziali conflitti muovendosi in conformità alle stessa legislazione istitutiva della Direzione nazionale antimafia.

PROPOSTA

Derivano da tali esigenze le proposte che la Commissione esprime affinché gli organi istituzionali procedano:

1) ad una modifica del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) introducendo all'interno della normativa una disposizione la quale preveda:

– che con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, vengano individuate ogni sei mesi le sedi che, tenuto conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata, necessitano di immediata copertura;

– che per le sedi individuate con decreto si provveda con trasferimento a disponibilità, equiparato lo stesso al trasferimento di ufficio ai fini della relativa indennità di missione, non assoggettabile ad IRPIEF

– che la indennità di trasferta venga corrisposta, per una durata comunque non eccedente complessivamente i quattro anni, agli uditori i quali, pur avendo la residenza al momento della pubblicazione del bando di concorso in magistratura in una località situata ad una distanza di una certa consistenza rispetto alle sedi di cui al primo comma, ivi permangano oltre il primo biennio di assegnazione.

2) ad una modifica dell'articolo 110-bis, comma 1, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 con la introduzione del principio secondo il quale, nei casi in cui il procuratore generale o il procuratore della Repubblica competente esprimano avviso contrario, l'applicazione sia disposta con decreto motivato del Procuratore Nazionale Antimafia, previo parere del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

3) ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 836 in base alla quale, nei casi contemplati dall'articolo 110-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ai magistrati indicati nella tabella A, nn. 2, 3 e 4 competa una indennità aggiuntiva mensile, in misura da quantificare congruamente, per tutta la durata della missione.

Sarebbe inoltre auspicabile che il Consiglio Superiore della Magistratura attribuisse particolare rilievo in tema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, all'esperienza che si ricava anche dall'aver svolto funzioni in sedi disagiate di cui al punto 1 lettera c) della presente proposta: sedi che, tenuto conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata, siano state individuate come sedi disagiate.